



Comune di Colloredo di Monte Albano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2016
N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 20:00, nella sala consiliare, a seguito convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Ovan Luca	Sindaco	Presente
Baiutti Renza	Vice Sindaco	Presente
Rigo Antonio	Consigliere	Presente
Molinaro Paola	Consigliere	Presente
Munini Bruno	Consigliere	Presente
Piron Giorgio	Consigliere	Presente
Miramontes Avila Francisco Javier	Consigliere	Presente
Snaidero Gessica	Consigliere	Presente
Canciani Marco	Consigliere	Presente
Moretti Claudio	Consigliere	Presente
Benedetti Ennio	Consigliere	Presente
Munini Alessia	Consigliere	Presente
Celotti Anna	Consigliere	Assente

Assiste il Dott.ssa Della Marina Mariangela nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ovan Luca nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTO l'articolo 38, comma 42 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale, che al momento non è stata emanata;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016 che differisce al 30/04/2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 6, comma 3, della legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 che prevede, in via straordinaria, che i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali possano essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

VISTO il decreto n. 441/AAL del 13/04/2016 con il quale l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle risorse, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile ha differito al 30 giugno 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

RAVVISATA l'opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO di considerare la presente come atto regolamentare dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio

nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTI, in particolare, i commi da 707 a 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che hanno apportato modifiche al su richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'articolo 9-bis del D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

VISTI i commi 10 e 15 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che hanno modificato l'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il comma 13 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTO il comma 16 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato il comma 15-bis dell'articolo 19 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201;

DATO ATTO che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92;
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali (solo se categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, con la possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;
- a decorrere dal 1/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l'importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Detta detrazione si

- applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
 - a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
 - la base imponibile è ridotta del 50% per: a) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

RICHIAMATO il comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che così recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.....”;

VISTO il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede:”il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n° 9, contrari /, astenuti n°3 (Benedetti, Moretti e Munini Alessia), su n°12 consiglieri presenti e n°9 consiglieri votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2016 le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU) già in vigore per l'anno 2015 e precisamente:
 - **aliquota base 0,76%;**
 - **aliquota ridotta** per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **0,40%;**
 - **aliquota ridotta** pari al **0,46%** per le abitazioni e le relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate;
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di confermare che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;
5. di confermare che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l'imposta comunale sugli immobili;
6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia imposta municipale propria (IMU);
8. di trasmettere telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per distinta votazione all'unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferma aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Colloredo di Monte Albano, lì
16/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA PATRIZIA MICHELIZZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferma aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Colloredo di Monte Albano, lì 16/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO AVV. ANGELO RAFFAELE
PETRILLO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ovan Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Della Marina
Mariangela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/06/2016 viene pubblicata all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 09/07/2016.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li 24/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Paola Benedetti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/06/2016 al 09/07/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

L'Impiegato Responsabile